



# **TIRESIA Tax Consulting Copilot: L'AI al Servizio della Professione Legale-Tributaria e Fiscale**



2 Legal Tech Srl - Via Privata Maria Teresa 7, Milano

## Il contesto: l'AI per i Professionisti Fiscali e Legali

Il mondo legale-tributario si trova oggi al centro di una rivoluzione digitale. La quantità di dati da analizzare e la velocità del cambiamento normativo richiedono strumenti intelligenti, capaci di trasformare la complessità in risposte pratiche. L'adozione di soluzioni AI in ambito legale è cresciuta di oltre il 300% negli ultimi due anni e la tendenza è destinata a proseguire. I professionisti che si dotano di un "copilota digitale" sono in grado di gestire più pratiche, ridurre il rischio di errori e migliorare la relazione col cliente grazie a risposte più tempestive e fondate.

La complessità normativa, tipica in questo settore, l'enorme mole di documenti da consultare e la velocità con cui cambiano le leggi fiscali impongono ai professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti tributari) di adottare strumenti **più efficienti e intelligenti** per rimanere competitivi. In questo contesto, **l'Intelligenza Artificiale (AI)** rappresenta una rilevante leva strategica: sta emergendo come una forza dirompente capace di automatizzare compiti ripetitivi (ricerca giuridica, analisi documentale, redazione di pareri) e di supportare i professionisti nel prendere decisioni informate più rapidamente.

Questa evoluzione non è più futuristica ma già in atto. Basti pensare che negli ultimi due anni l'adozione di sistemi AI nel settore legale è **più che triplicata**. Secondo il *World Economic Forum*, entro il 2025 il tempo che gli avvocati dedicano alla revisione di documenti potrebbe ridursi del **35%** grazie all'automazione intelligente. In parallelo, indagini recenti evidenziano che circa il **60%** dei professionisti del diritto si aspetta un aumento di **efficienza** proprio dall'uso dell'AI, e oltre la metà degli studi legali prevede di incrementare gli investimenti in tecnologie intelligenti nei prossimi tre anni. Anche in Italia il settore **Legal Tech** è in rapida crescita, con un mercato che ha raggiunto un valore stimato di 35 milioni di euro nel 2022. Questi trend indicano chiaramente che le soluzioni di AI non sono più un lusso, ma una necessità concreta per affrontare il carico di lavoro e le aspettative dei clienti nel mondo fiscale e legale odierno.

### Vantaggi in sintesi – perché scegliere Tiresia:

- **Decisioni rapide e informate:** Tiresia elabora pareri fondati su milioni di fonti in pochi secondi.
- **Accuratezza e completezza:** Ogni risposta cita leggi, sentenze e prassi aggiornate.
- **Aggiornamento normativo costante:** L'AI si aggiorna in tempo reale sulle novità legislative e giurisprudenziali.
- **Efficienza operativa:** Automatizza ricerche e analisi, liberando tempo prezioso per le attività a maggior valore.
- **Redazione guidata del quesito:** Un percorso interattivo che raccoglie i dettagli essenziali per pareri sempre contestualizzati.
- **Sicurezza, privacy e compliance GDPR:** Dati protetti da policy e tecnologie di livello enterprise.

- **Formazione dedicata:** Corsi, webinar e guide per accompagnare l'utente nella transizione digitale.

In questo white paper presentiamo **Tiresia Tax Consulting Copilot**, una piattaforma basata su AI progettata specificamente per i professionisti del settore legale e fiscale. Vedremo in dettaglio come funziona, quali funzionalità offre e che valore aggiunto può portare in termini di accuratezza, rapidità e aggiornamento normativo. Inoltre, approfondiremo gli aspetti di **sicurezza, privacy e conformità GDPR** – fondamentali in ambito legale – e illustreremo le risorse formative messe a disposizione tramite **Tiresia Academy**. Infine, troverete una call to action per provare con mano questa soluzione innovativa.

## Che cos'è Tiresia Tax Consulting Copilot

**Tiresia Tax Consulting Copilot** è una piattaforma di **intelligenza artificiale generativa** (basata su modelli di reti neurali avanzate) pensata come un “**Super-collaboratore**” per il consulente legale-tributario. In pratica, Tiresia funge da **collaboratore virtuale** a cui è possibile porre quesiti in linguaggio naturale – ad esempio chiedere di elaborare un parere su un caso fiscale complesso o chiarire la portata di una norma – ottenendo in risposta un'analisi argomentata e ricca di riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi amministrativa.

La “conoscenza” di Tiresia attinge da una **banca dati proprietaria** di altissima qualità, che comprende **oltre un milione di documenti** tra leggi, decreti, sentenze di varie Corti (Corte di Giustizia UE, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Commissioni Tributarie, ecc.) e atti di prassi amministrativa (circolari, risoluzioni, interpelli dell'Agenzia delle Entrate, ecc.). Questo vasto patrimonio informativo, costantemente aggiornato e curato, permette all'AI di fornire risposte **sempre aggiornate e contestualizzate** sulla base delle fonti più rilevanti. In altre parole, diversamente da un generico chatbot non specializzato, Tiresia lavora su conoscenza giuridica verificata e aggiornata, riducendo al minimo il rischio di informazioni errate o “hallucinations” tipiche di modelli non controllati.

La piattaforma è fruibile come **web application** su qualsiasi dispositivo connesso a Internet, senza bisogno di installare alcun software specifico. Ciò significa che avvocati e consulenti possono consultare Tiresia dall'ufficio, da casa o in mobilità, semplicemente aprendo il browser. L'interfaccia è stata progettata per essere intuitiva: al centro c'è una chat dove digitare le proprie domande e leggere le risposte del collaboratore AI. Nel design del servizio sono integrate diverse funzionalità che supportano il professionista lungo tutto il flusso di lavoro, dalla formulazione del quesito iniziale fino all'archiviazione del parere ottenuto. Vediamole nel dettaglio.

## Funzionalità Chiave e Modalità di Utilizzo

Tiresia si distingue per una serie di funzionalità mirate alle esigenze del settore legale tributario. Di seguito descriviamo i punti salienti del suo funzionamento.

## Redazione guidata del quesito

Quando il professionista inserisce una domanda nella chat principale di Tiresia, si attiva automaticamente la funzione di Redazione guidata del quesito.

qual è la disciplina e quali sono le condizioni e i limiti di acquisizione della posta elettronica del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria durante una verifica fiscale?

**Redazione guidata del quesito:**

Puoi fornirmi i seguenti dettagli? 1. In quale contesto specifico si svolge la verifica fiscale (accesso, ispezione, verifica presso la sede del contribuente, controllo documentale, ecc.)? 2. Il contribuente è una persona fisica, una società o altro soggetto giuridico? 3. La posta elettronica oggetto di acquisizione è personale, aziendale o riferita a specifici soggetti (es. amministratori, dipendenti)? 4. Esistono autorizzazioni giudiziarie o provvedimenti specifici già emessi in relazione all'acquisizione della posta elettronica? 5. L'acquisizione riguarda solo la consultazione dei messaggi o anche la loro copia, conservazione e utilizzo come prova?

**Sebastiano:**

1. accesso presso la sede del contribuente. 2. si tratta di una società di persone. 3. si tratta sia degli account aziendali sia dell'account personale dell'amministratore della società. 4. No. 5. incluse tutto: acquisizione, copia e eventuale utilizzo come prova.

**Tiresia:**

**Inquadramento:**

1. INTRODUZIONE Nel caso prospettato l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso presso la sede di una società di persone, con l'intento di acquisire - mediante consultazione, copia, conservazione e successivo utilizzo probatorio - sia gli account di posta elettronica aziendali, sia l'account personale dell'amministratore. Il tema richiede di individuare: • i poteri ispettivi che legittimano l'acquisizione di documenti digitali presenti nei locali del contribuente; • le garanzie procedurali e i limiti derivanti dalla natura "corrispondenza" delle e-mail; • le condizioni alle quali l'eventuale mancata collaborazione del contribuente impone il ricorso a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. 2. NORMATIVA APPLICABILE 2.1. Poteri di accesso, ispezione e verifica - Art. 52, commi 1 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: l'ispezione documentale si estende «a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali». - Art. 52, comma 9, DPR n. 633/1972: se il contribuente non mette a disposizione i propri sistemi, i verificatori «hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi». - Art. 52, commi 5-7, DPR n. 633/1972: possibilità di redigere copie/estratti, divieto di sequestro dei libri contabili e facoltà di apposizione di sigilli o cautele per impedire alterazioni. 2.2. Documenti sigillati o rifiutati (pliche e "corrispondenza") - Art. 52, comma 3, DPR n. 633/1972: in caso di «pliche sigillate» o di «rifiuto di esibizione», i verificatori possono procedere solo previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Le e-mail non ancora lette, in quanto corrispondenza chiusa, rientrano nella nozione di «pliche sigillate»; quelle già aperte, viceversa, sono equiparate a documenti ordinari e sono immediatamente acquisibili. 2.3. Ulteriori norme di garanzia - Art. 12, commi 1-4, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): l'accesso deve avvenire per effettive esigenze di indagine, durante l'orario di esercizio, con la minore turbativa possibile; il contribuente ha diritto di conoscere ragioni e oggetto della verifica, di farsi assistere da un professionista e di far verbalizzare le proprie osservazioni. - Art. 51 DPR n. 633/1972 e art. 32 Decreto Legislativo 29 settembre 1973, n. 600: elencano gli ulteriori poteri istruttori (richieste a terzi, indagini finanziarie) che, però, non sostituiscono le cautele previste dall'art. 52 per l'acquisizione diretta di documenti presenti nei locali del contribuente. 3. APPROFONDIMENTO La prassi operativa precisa che: • i messaggi e-mail già visualizzati dal destinatario sono trattati alla stregua di normali documenti extracontabili; • le e-mail non lette, costituendo corrispondenza, necessitano - in caso di diniego del contribuente - dell'autorizzazione del Pubblico Ministero prima dell'apertura o della copia; • l'acquisizione forense dei dati (immagine integrale del disco, backup, copia su supporto esterno) è ammessa, purché ne sia garantita l'integrità e ne sia dato conto a verbale; • la copia di interi supporti informatici deve essere limitata ai dati pertinenti e proporzionata alla finalità d'indagine, evitando l'indiscriminata duplicazione di contenuti personali, specie se riferiti a soggetti diversi dal contribuente verificato. 4. APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO 4.1. Posta elettronica aziendale della società di persone - La società a mail aziendali in qualità di supporti informatici e normalizzati conservati dagli stessi soggetti, secondo l'art. 52, commi 3 e 4, DPR n. 633/1972. I messaggi

In pratica, il sistema presenta all'utente un percorso interattivo composto da alcune domande chiave (ad es. tipologia di soggetto, settore di attività, ambito territoriale, documentazione disponibile, inquadramento temporale, ecc.) progettate per raccogliere tutte le informazioni indispensabili a definire il perimetro del caso.

**Obiettivo:** arricchire il contesto del quesito in modo ordinato e strutturato, così da consentire a Tiresia di fornire la migliore risposta possibile, precisa e pertinente.



qual è la disciplina e quali sono le condizioni e i limiti di acquisizione della posta elettronica del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria durante una verifica fiscale?

### Redazione guidata del quesito:

Puoi fornirmi i seguenti dettagli? 1. In quale contesto specifico si svolge la verifica fiscale (accesso, ispezione, verifica presso la sede del contribuente, controllo documentale, ecc.)? 2. Il contribuente è una persona fisica, una società o altro soggetto giuridico? 3. La posta elettronica oggetto di acquisizione è personale, aziendale o riferita a specifici soggetti (es. amministratori, dipendenti)? 4. Esistono autorizzazioni giudiziarie o provvedimenti specifici già emessi in relazione all'acquisizione della posta elettronica? 5. L'acquisizione riguarda solo la consultazione dei messaggi o anche la loro copia, conservazione e utilizzo come prova?

**Sebastiano:**

1. accesso presso la sede del contribuente. 2. si tratta di una società di persone. 3. si tratta sia degli account aziendali sia dell'account personale dell'amministratore della società. 4. No. 5. incluse tutto: acquisizione, copia e eventuale utilizzo come prova.

**Tiresia:**

### Inquadramento:

1. INTRODUZIONE Nel caso prospettato l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso presso la sede di una società di persone, con l'intento di acquisire – mediante consultazione, copia, conservazione e successivo utilizzo probatorio – sia gli account di posta elettronica aziendali, sia l'account personale dell'amministratore. Il tema richiede di individuare: • i poteri ispettivi che legittimano l'acquisizione di documenti digitali presenti nei locali del contribuente; • le garanzie procedurali e i limiti derivanti dalla natura "corrispondenza" delle e-mail; • le condizioni alle quali l'eventuale mancata collaborazione del contribuente impone il ricorso a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. 2. NORMATIVA APPLICABILE 2.1 Poteri di accesso, ispezione e verifica – Art. 52, commi 1 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: l'ispezione documentale si estende «a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali». – Art. 52, comma 9, DPR n. 633/1972: se il contribuente non mette a disposizione i propri sistemi, i verificatori «hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi». – Art. 52, commi 5-7, DPR n. 633/1972: possibilità di redigere copie/estratti, divieto di sequestro dei libri contabili e facoltà di apposizione di sigilli o cautele per impedire alterazioni. 2.2 Documenti sigillati o rifiutati (pliche e "corrispondenza") – Art. 52, comma 3, DPR n. 633/1972: in caso di «pliche sigillate» o di «rifiuto di esibizione», i verificatori possono procedere solo previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Le e-mail non ancora lette, in quanto corrispondenza chiusa, rientrano nella nozione di «pliche sigillate»; quelle già aperte, viceversa, sono equiparate a documenti ordinari e sono immediatamente acquisibili. 2.3 Ulteriori norme di garanzia – Art. 12, commi 1-4, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): l'accesso deve avvenire per effettive esigenze di indagine, durante l'orario di esercizio, con la minore turbativa possibile; il contribuente ha diritto di conoscere ragioni e oggetto della verifica, di farsi assistere da un professionista e di far verbalizzare le proprie osservazioni. – Art. 51 DPR n. 633/1972 e art. 32 Decreto Legislativo 29 settembre 1973, n. 600: elencano gli ulteriori poteri istruttori (richieste a terzi, indagini finanziarie) che, però, non sostituiscono le cautele previste dall'art. 52 per l'acquisizione diretta di documenti presenti nei locali del contribuente. 3. APPROFONDIMENTO La prassi operativa precisa che: • i messaggi e-mail già visualizzati dal destinatario sono trattati alla stregua di normali documenti extracontabili; • le e-mail non lette, costituendo corrispondenza, necessitano – in caso di diniego del contribuente – dell'autorizzazione del Pubblico Ministero prima dell'apertura o della copia; • l'acquisizione forense dei dati (immagine integrale del disco, backup, copia su supporto esterno) è ammessa, purché ne sia garantita l'integrità e ne sia dato conto a verbale; • la copia di interi supporti informatici deve essere limitata ai dati pertinenti e proporzionata alla finalità d'indagine, evitando l'indiscriminata duplicazione di contenuti personali, specie se riferiti a soggetti diversi dal contribuente verificato. 4. APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO 4.1 Posta elettronica aziendale della società di persone • Le caselle e-mail aziendali, in quanto strumenti d'impresa e normalmente consultate dagli stessi operatori, ricadono nell'art. 52, commi 1 e 4, DPR n. 633/1972. I messaggi già aperti sono immediatamente visionabili e copiabili dai verificatori; quelli non letti sono acquisibili solo con il consenso del legale rappresentante o, in mancanza, previa autorizzazione del PM ai sensi del comma 3. • La copia forense dell'intero server di posta o dei dispositivi aziendali è consentita se il contribuente nega l'uso delle proprie apparecchiature, ma occorre verbalizzare l'operazione, sigillare i supporti e garantire la riservatezza delle informazioni estranee all'accertamento. 4.2 Account personale dell'amministratore • Sebbene l'account sia fisicamente accessibile dai locali aziendali, la sua natura personale rende più stringenti i limiti dell'art. 52, comma 3: i messaggi non letti sono "corrispondenza privata" tutelata come plico sigillato. • I verificatori possono: – chiedere volontariamente l'esibizione (art. 52, comma 1); – visionare e copiare solo i messaggi già aperti (documentazione ordinaria); – procedere all'apertura/copertura di messaggi non letti soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, qualora l'amministratore si opponga. 4.3 Accesso di corrispondenza detenuta nel caso di reato Poiché l'accesso a dati personali è un provvedimento del PM, nelle e-mail aziendali si opera l'acquisizione a latitanza.

Questa funzione si attiva solo nella chat principale.

NON si attiva se si utilizza l'Assistente al Prompt (vedi sotto), ad esempio per caricare un documento da analizzare o per affinare la formulazione testuale del quesito.

## Interazione in linguaggio naturale e generazione di pareri istantanei

**L'utilizzo di Tiresia è immediato e intuitivo:** basta scrivere una domanda nella chat dedicata e attendere pochi istanti perché la piattaforma generi un **parere motivato**.

Tiresia elabora la risposta attingendo alla propria base di conoscenza e produce un testo articolato, chiaro e ben organizzato. Ogni risposta principale è strutturata in **tre sezioni fondamentali**, per garantire **completezza dell'analisi**:

- 1. Inquadramento:** viene spiegato quali leggi, decreti o regolamenti si applicano al caso in questione e come vanno interpretati. Si delinea il perimetro normativo di riferimento, citando eventualmente articoli di legge pertinenti.

TIRESIA

tax consulting copilot

Consulta la documentazione rilevante

Tenuto conto del contenuto estratto, trova argomenti per corroborare la tesi della Guardia di Finanza.

**Tiresia:**

**Inquadramento:**

1. Introduzione Il Corpo della Guardia di Finanza ipotizza che i dividendi corrisposti da XXXXXXXXXX S.p.A. e da XXXXXXXXXX S.r.l. alla capogruppo Iberica XXXXXXXXXX S.A. debbano essere assoggettati a ritenuta ordinaria del 25 %, ritenendo: « insistente il requisito del beneficiario effettivo, perché i flussi sono stati in seguito ridistribuiti al socio britannico; « integrato un "directive shopping" in violazione della Direttiva 2011/96/UE sul "madre-figlio" e, più in generale, un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212; « inspicabili, per lo stesso motivo, le agevolazioni previste sia dall'art. 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sia dall'art. 10 della Convenzione Italia-Spagna. Occorre, pertanto, delineare i possibili argomenti difensivi idonei a confutare tale ricostruzione. 2. Normativa applicabile 2.1. Direttiva 2011/96/UE e art. 27-bis, DPR n. 600/1973 Per ottenere l'esenzione da ritenuta è necessario (art. 27-bis, comma 1, lettere a-d) « che la percettrice rivesta una delle forme societarie elencate dalla direttiva; « che sia fiscalmente residente in uno Stato membro UE; « che sia soggetta a un'imposta sul reddito indicata dalla direttiva, senza beneficiare di regimi esentativi permanenti; « che detenga, ininterrottamente da almeno un anno, una partecipazione diretta non inferiore al 20 % (vigente al 31 dicembre 2007), ovvero non inferiore al 15 % (vigente al 31 dicembre 2008), ovvero non inferiore al 10 % (vigente al 31 dicembre 2009 e successivamente), nella società che distribuisce il dividendo. La disposizione non subordina l'esenzione al requisito del "beneficiario effettivo"; il legislatore nazionale, recependo la direttiva, non ha aggiunto alcuna condizione ulteriore. 2.2. Art. 10, Convenzione Italia-Spagna (ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 663) L'uliquota convenzionale è ridotta al 5 % se il beneficiario effettivo è una società che possiede almeno il 25 % del capitale della società distributrice. Anche qui si presuppone, ma non definisce, il concetto di "beneficiario effettivo". 2.3. Art. 10-bis, legge n. 212/2000 Il disconoscimento per abuso richiede: il concorso dei tre presupposti (comma 1); il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; b) assenza di sostanza economica delle operazioni, o essenzialità del vantaggio fiscale. E' onere dell'amministratore dimostrare tutti i presupposti (comma 8). Il comma 3 salva le operazioni giustificate da "valide ragioni extrafiscali non marginali". 3. Argomenti difensivi 3.1. Carenza del requisito probatorio In capo all'Amministrazione Lirt, 10-bis impone all'Ufficio di provare con elementi puntuali la mancanza di sostanza economica e l'essenzialità del vantaggio fiscale. Il mero dato della successiva redistribuzione non dimostra né l'assenza di funzioni, rischi e mezzi della controllante spagnola né che tale redistribuzione sia imposta contrattualmente (cf. Cass. 8 giugno 2023, n. 14173, la quale esclude automatismi nel disconoscere il "beneficial owner"). La SpA Iberica potrebbe dimostrare di: « avere struttura organizzativa (uffici, personale, amministratori residenti, costi di gestione); « svolgere funzioni di tesoreria, copertura cambi, service per il gruppo, gestione di partecipazioni anche in altri Paesi; « assumere decisioni autonome sulla destinazione degli utili (verbali C.d.A., policy di gruppo); « non essere tenuta da parti parassitiche o centri di cash-pool a retrocedere i dividendi. In assenza di tali elementi probatori in capo all'Ente, il presupposto sub b) (assenza di sostanza) è indimostrato. 3.2. Beneficial ownership e Direttiva "madre-figlio" La clausola del beneficiario effettivo non è prevista né dall'art. 27-bis né dalla direttiva 2011/96/UE. La Corte di Giustizia (cause C-116/16 e C-117/16, Deister/Julier) ha stabilito che il mancato inserimento di tale requisito nella direttiva impedisce agli Stati membri di introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste. Anche quando la CGE riconosce la possibilità di disconoscere l'esenzione, esige una prova dell'artificialità dell'assetto e un contraddittorio pieno; in particolare, la sola circostanza che la società percettitrice redistribuisca gli utili "in breve lasso temporale" non basta (v. par. 92 delle medesime sentenze). 3.3. Onnicomprensività della prova anti-abuso La redistribuzione superiore ai dividendi incassati (punto 4 del "Fatto") può derivare da: « utili pregressi della SpA spagnola; « riserve di capitale; « proventi da partecipazioni in altre società; « politiche di upstream dividend decise dal gruppo per esigenze finanziarie. Senza una puntuale analisi dei conti e della fonte di finanziamento non è possibile qualificare la SpA quale "condole". 3.4. Inefficienza della Bressi al fine dell'esenzione Italia-Spagna Il fatto che il socio ultimo sia britannico non incide sul rapporto bilaterale Italia-Spagna: il controllo extracomunitario non integra, di per sé, abuso (CGE, causa C-6/16, Eqiom). Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è Paese terzo, ma ciò non retroagisce sulle condizioni applicabili alle società UE interposte, né trasforma automaticamente tali società in entità prive di adeguata funzione. 3.5. Compatibilità con la Convenzione Italia-Spagna Qualora, in via subordinata, s'intendesse negare l'esenzione madre-figlio, l'imposizione dovrebbe comunque essere limitata al 5 % su art. 10, par. 2, lettera a), della Convenzione, sempre che la SpA spagnola resti beneficiario effettivo. All'Ente spetta dimostrare l'assenza di "padronanza ed autonomia" della SpA spagnola (Cass. 28 luglio 2023, n. 23025), la semplice titolarità di sole partecipazioni non è di per sé decisiva. 3.6. Violazione del principio di proporzionalità Il disconoscimento totale dell'esenzione, senza aver graduito il prelievo né chiesto chiarimenti tramite contraddittorio, contrasta col principio di proporzionalità richiamato dal comma 7 dell'art. 10-bis e dalla giurisprudenza unionale. 3.7. Conseguenze procedurali L'Ufficio deve rispettare l'ordine motivazionale "rafforzato" (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2356). Se non indica nel PVC o nell'avviso i concreti motivi per cui non ritiene attendibili le difese, fatto è annullabile. Spetta al contribuente, in ogni caso, la possibilità di attivare la procedura amichevole ex D.Lgs. 10 giugno 2005, n. 49 (art. 3) per evitare doppie imposizioni, l'istanza sospende i termini di decadenza. 4. Approfondimento e arricchimento La dottrina ha evidenziato che: « la distribuzione immediata di dividendi non preclude ex se il beneficio della direttiva madre-figlio, traslandosi solo di un indice di possibile abuso che necessita di ulteriori evidenze; « l'Amministrazione deve provare l'esistenza di un obbligo giuridico o di fatto di retrocessione, altrimenti il requisito del beneficial ownership non viene meno; « la giurisprudenza di Cassazione richiede "parametri-ssog" oggettivi e precisi, non meri sospetti (sent. 16173/2023 e 23025/2023). Conclusione Gli elementi addotti dalla Guardia di Finanza - controllo finale britannico, temporaria

Profilo

Nuova Chat

Archivio pareri

Logout

Assistente AI Prompt

Al11\_1.pdf

Estrai le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche della tesi esposta dalla Guardia di Finanza

Attiva Assistente

Abbonamento

Premium

955 / 1000

FAQ

Pricing

Termini e Condizioni d'uso

Contattaci

Abbonamenti

2LegalTech


Scrivi il tuo quesito...

Approfondisci

Salva e Invia un nuovo parere

Le informazioni generate da Tiresia sono elaborate mediante l'utilizzo di AI e sono intese a supportare l'elaborazione di pareri o la soluzione di problemi in materia legale tributaria. Maggiore è il livello di dettaglio contenuto nel quesito, più accurata sarà la risposta fornita da Tiresia.

## 2. Giurisprudenza di Legittimità: sono riportati e sintetizzati i principali e più vincolanti orientamenti giurisprudenziali sul tema, citando sentenze di legittimità (delle Alte Corti, ad esempio Cassazione, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia UE).



FAQ

Pricing

Termini e Condizioni d'uso

Contattaci

Abbonamenti

**Consulta la documentazione rilevante**

richiede "parametri-spia" oggettivi e precisi, non meri sospetti (sent. 16173/2023 e 23025/2023). Conclusione Gli elementi addotti dalla Guardia di finanza - controllo finale britannico, tempestiva rinviata della ridistribuzione e importi superiori a quelli incassati - non costituiscono di per sé prove sufficienti di abuso né di assenza di beneficiario effettivo. In assenza di un obbligo di risferramento e in presenza di adeguata sostanza economica della società spagnola, l'esenzione ex art. 27-bis DPR n. 600/1973 resta applicabile. In subordine, dovrebbe applicarsi l'aliquota convenzionale del 5%. Pertanto, la tesi della Guardia di finanza appare, alla stregua, suscettibile di essere confutata sulla base: a) del riparto dell'onere probatorio imposto dall'art. 10-bis; b) della mancanza del requisito del beneficiario effettivo nella direttiva; c) del principio di proporzionalità e dei diritti di difesa del contribuente.

**Giurisprudenza di Legittimità:**

La Corte di cassazione è ormai costante nel ritenere che, per la distribuzione di dividendi infragruppo, il requisito del "beneficiario effettivo" non possa essere invocato dall'Amministrazione quando si applica la Direttiva 2011/96/UE e l'art. 27-bis del DPR 600/1973. La pronuncia è di giugno 2023, n. 16173, lo afferma espressamente, chiedendo che "l'obiettivo della direttiva madre-figlia è che l'utile sia tassato una sola volta presso la società partecipata e che i dividendi siano esenti da ritenuta, sicché è irrilevante, sul piano tecnico, che il percettore integri lo status di beneficiario effettivo". Da ciò consegue che l'ufficio non può introdurre, in via interpretativa, un requisito non scritto, né può disconoscere tout court l'esenzione fondata sulla reale circostanza della successiva ridistribuzione degli utili, occorrendo "indici di artificiosità ulteriori e puntuali" (punti 54 e 92 della stessa sentenza). Sul medesimo sodo si pone Cass. 20 luglio 2021, n. 20544, che richiamando l'art. 27-bis, ribadisce la "totale esenzione d'imposta sui dividendi" al ricorrere delle condizioni formali previste e, implicitamente, nega qualsiasi spazio all'aggiunta di ulteriori filtri antielusivi che il legislatore non ha codificato. Con tale decisione la Suprema Corte evidenzia inoltre che il rimborso delle ritenute eventualmente operate in difetto di esenzione è dovuto, rafforzando l'argomento difensivo secondo cui l'imposta pretesa dal riparto accettore risulterebbe comunque non definitivamente dovuta. Quanto all'onere probatorio, il principio è riaffermato da varie pronunce di legittimità che impongono all'Amministrazione di dimostrare con elementi concreti l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità del vantaggio fiscale. Cass. 20 febbraio 2023, n. 6076, pur riferita ai flussi di interessi, enuncia un criterio generale: la società peritrica è tenuta a fornire i dati di "sostanza della prova" sulla propria operatività, ma una volta superato quel "primo stato di verifica", spetta al fisco documentare la costituzione abusiva. L'impostazione viene mutata dall'indirizzo europeo (Corte di giustizia, sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16 e altre), a cui la pronuncia rinvia esplicitamente (punti 140-145). Applicato ai dividendi, ciò significa che l'Esattore deve provare non soltanto la redistribuzione, ma anche l'esistenza di un obbligo giuridico o di fatto che sottriva di autonomia la holding spagnola. Il concetto di "padronanza ed autonomia" è stato elaborato dalla Cassazione proprio con riguardo alle sub-holding pure. Cass. 28 dicembre 2016, n. 27116 (e gemelle 27112/2016, 27113/2016, 27115/2016) ammette che un veicolo societario "leggero" possa nondimeno qualificarsi come beneficiario effettivo se dispone di strutture adeguate e assume decisioni proprie sulla gestione dei flussi. Questo orientamento è ripreso, per gli interessi da Cass. 6076/2023. Il parallelismo rafforza la difesa, perché la Guardia di finanza contesta alla società spagnola esattamente la natura di "conduit" priva di autonomia. Sul piano convenzionale, Cass. 17 luglio 2023, n. 20577, interpretando l'art. 10 della Convenzione Italia-Spagna, ricorda che i dividendi "possono essere tassati nello Stato della fonte ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta non può eccedere il 15%". La decisione è significativa sotto due profili: (i) conferma che la potestà impositiva dell'Italia è comunque limitata dai testi convenzionali; (ii) non subordina l'aliquota agevolata a requisiti ulteriori rispetto alla "beneficial ownership" che va dimostrata caso per caso. Se, pertanto, la holding benica riuscisse a provare la propria autonoma gestione, l'aliquota interna del 26% risulterebbe eccedente anche rispetto al massimo consentito dal trattato bilaterale. La Corte di giustizia interviene sul tema del "directive shopping" con la sentenza 7 settembre 2017, n. 643, precisando che una normativa nazionale non può negare l'esenzione per il solo fatto che i dividendi vadano a beneficio di una persona giuridica controllata, «da soggetti residenti in Stati terzi, a meno che l'Amministrazione dimostri che "la catena di partecipazioni ha come fine principale quello di ottenere l'esenzione". Il principio, letto in combinato disposto con Cass. 16173/2023, neutralizza l'argomento - centrale per la Guardia di finanza - del controllo britannico post-Brexit: il controllo extra-UE non è di per sé indice di abuso, occorrendo un quad pluris probatorio. Infine, l'esigenza di proporzionalità nel disconoscimento del beneficio trova riscontro in Cass. 21 gennaio 2020, n. 2113, la quale, rifacendosi alla giurisprudenza europea (CGUE, 19 dicembre 2019, causa C-380/18, Brussels Securities), ricorda che le misure tributarie non devono penalizzare la cooperazione tra società di Stati membri rispetto a quelle nazionali. L'applicazione automatica dell'aliquota piena, senza istruttoria sulle ragioni commerciali e senza giudizio prelevato, è peraltro in contrasto con il principio di neutralità che informa la direttiva e la giurisprudenza unionale. In sintesi, dalle decisioni richiamate emergono tre districci utili a confutare la posizione del Corpo: 1. Irrilevanza del "beneficial owner" ai fini dell'esenzione madre-figlia (Cass. 16173/2023, Cass. 20446/2021). 2. Necessità di una prova qualificata di abuso, che l'Amministrazione non può desumere dalla sola redistribuzione dei dividendi o dal controllo extra-UE (Cass. 6076/2023, Cass. 27116/2016, CGUE 7 settembre 2017, n. 641). 3. Limite convenzionale e principio di proporzionalità, che impediscono di applicare la ritenuta del 26% in assenza di una verifica sostanziale (Cass. 20577/2023, Cass. 2333/2020). Tali coordinate giurisprudenziali, se valorizzate in sede contenziosa, depotenziano gli assunti della Guardia di finanza sul presunto abuso e sulla negazione dell'esenzione.

**Giurisprudenza di Merito:**

La giurisprudenza di merito richiamata consente di mettere in discussione, su più fronti, la ricostruzione prospettata dalla Guardia di finanza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo (sentenza n. 853/2023) ha chiarito che, dopo l'abrogazione dell'originaria clausola anti-abuso speciale contenuta nell'art. 27-bis, comma 5, DPR 600/1973, l'unico riferimento normativo per disconoscere l'esenzione è oggi soltanto l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Da ciò discende che non è più ammesso un automatismo fondato sul semplice controllo extra-UE. L'Amministrazione deve

Profilo

Nuova Chat

Archivio pareri

Logout

**Assistente AI Prompt**

Alti- 3-.pdf

Entra le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche delle tesi esposte dalla Guardia di finanza

**Attiva Assistente**

**Abbonamento**

**Premium**

045 / 100

Scrivi il tuo quesito...

**Approfondisci**

**Salva e inizia un nuovo parere**



**Giurisprudenza di Merito:** sono riportate e sintetizzate le sentenze di merito rilevanti (Commissioni Tributarie/ Corti di Giustizia Tributaria). Questo consente di capire come i giudici hanno affrontato casi simili.

TIRESIA

Consultare la documentazione rilevante

### Giurisprudenza di Merito:

La giurisprudenza di merito richiamata consente di mettere in discussione, su più fronti, la ricostruzione prospettata dalla Guardia di finanza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo (sentenza n. 653/2023) ha chiarito che, dopo l'abrogazione dell'originaria clausola anti-abuso contenuta nell'art. 27-bis, comma 5, DPR. 600/1973, «l'unico riferimento normativo per disconoscere l'esenzione è oggi soltanto l'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Da ciò discende che non è più ammesso un automatismo fondato sul semplice controllo extra-UE. L'amministrazione deve dimostrare, caso per caso, l'esistenza di una costruzione meramente artificiosa e l'essenzialità del vantaggio fiscale, secondo il riparto dell'onere della prova previsto dal comma 8 della medesima disposizione. Questo orientamento mira il presupposto, sotteso alla tesi erariale, per cui la presenza di un socio britannico sarebbe di per sé sufficiente a negare l'esenzione. Sotto il profilo del "beneficiario effettivo", la sentenza n. 639/2023 della stessa Corte abruzzese fornisce ulteriori argomenti difensivi, viene affermato che una sub-holding-spuria, purché dotata di una struttura anche "leggera ma adeguata", può qualificarsi beneficiario effettivo all'estero della valutazione di una serie di parametri-oggetti che attestino padronanza e autonomia di gestione del flusso reddituale e assenza di indici di artificiosità. Una volta superata tale verifica, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'abuso del diritto. Se la controllante spagnola è in grado di esibire uffici, personale, verbali del CdA e beni decisionali sulla destinazione degli utili, l'orientamento in parola depone per la conservazione del regime di esenzione. A rafforzare l'esigenza di una prova articolata, la Corte lombarda (sent. n. 2657/2024) ricorda sì la necessità che la peritessa sia "beneficiario effettivo", ma richiama - mediante il rinvio alle cause riunite C-116/16 e C-117/16 della Corte di giustizia - il principio secondo cui la sola redistribuzione «in un breve lasso di tempo» non basta a configurare un abuso, occorrendo un accertamento concreto della strumentalità dell'operazione. Tale passaggio, benché inserito in una decisione che enfatizza la clausola del beneficial ownership, offre un argomento utile: la Guardia di finanza non può limitarsi a rilevare la successiva rimessa al socio inglese senza dimostrare l'esistenza di un obbligo - giuridico o di fatto - di retrocessione. Il quadro probatorio richiesto all'Ufficio risulta ulteriormente aggravato alla luce delle statuizioni della Corte veneta (sent. n. 288/2024), la quale, in tema di coordinamento fra esenzione e credito d'imposta convenzionale, esige la verifica in concreto dell'eliminazione effettiva del rischio di doppia imposizione. Se l'impostazione erariale non considera l'impatto dell'imposta spagnola sugli utili ridistribuiti, essa omette un tassello rilevante ai fini del test di proporzionalità richiesto dal diritto unionale. Sul versante della disparità di trattamento, le decisioni nn. 635/2023 e 633/2023 (C.G.T. Abruzzo) richiamano la giurisprudenza di legittimità per cui l'eliminazione della differenza fra percipienti italiani e percipienti UE ha valenza di "fonte normativa di origine comunitaria" applicabile anche retroattivamente. L'applicazione della ritenuta ordinaria del 26 % ai dividendi verso la Spagna, a fronte dell'aliquota effettiva dell'1,375 % riservata agli utili interni, si porrebbe quindi in contrasto con il principio di neutralità fiscale ribadito da tali pronunce. Infine, la sentenza n. 2384/2024 (C.G.T. Lombardia) ricorda che l'ordinamento italiano ha scelto il modello dell'esenzione al 95 % sugli utili esteri, recependo integralmente la direttiva 2011/96/UE, scelta che conferma l'intenzione del legislatore di neutralizzare la doppia imposizione e ridimensionare, di conseguenza, la rilevanza di un prelievo alla fonte nazionale. In sintesi, l'orientamento giurisprudenziale di merito - nega la possibilità di automatismi fondati sul controllo extra-UE (n. 653/2023) - ammette che una holding-estera possa essere beneficiario effettivo in presenza di funzioni reali (n. 639/2023) - esige una prova puntuale della costruzione artificiosa e dell'obbligo di retrocessione (n. 2657/2024) in combinato con C-116/16 e C-117/16 - richiama il principio di neutralità e il divieto di discriminazione nella fissazione delle ritenute (nn. 635/2023 e 633/2023) - valorizza l'opzione legislativa interna per l'esenzione pressoché totale degli utili di fonte estera (n. 2384/2024). Alla luce di tali precedenti, la posizione della Guardia di finanza risulta priva del necessario supporto probatorio e potenzialmente lesiva del principio unionale di proporzionalità.

### Prassi Amministrativa:

La prassi amministrativa dedica ampio spazio al regime di esenzione di cui all'articolo 27-bis del DPR n. 600/1973, ma non vi introduce alcun riferimento al "beneficiario effettivo". Risoluzione n. 109/2005 dell'Agenzia delle Entrate richiama la precedente Circolare n. 60/2001 dell'Agenzia delle Entrate e ribadisce che l'esenzione è subordinata unicamente alle quattro condizioni elencate dal comma 1, forma giuridica, residenza, assoggettamento a IRES estera, holding period, precisando che il sostituto d'imposta può disporre la ritenuta solo dopo il decorso dell'anno di possesso. Assenza di ulteriori requisiti - ivi compreso quello del beneficial ownership - emerge in modo esplicito dal testo della risoluzione, che circoscrive la verifica del sostituto alla sola durata del possesso. Risoluzione n. 37/2006 dell'Agenzia delle Entrate affronta il caso di partecipazioni rimesse fiduciariamente e conferma che l'esenzione spetta anche quando le azioni sono sottoscritte da un fiduciario, purché la società madre effettiva titolare giuridico possieda i requisiti di cui all'articolo 27-bis. Ne deriva che l'amministrazione non ritiene necessario accertare che fisica economicamente del dividendo a valle, la prova richiesta riguarda esclusivamente i requisiti formali dettati dal legislatore. Risposte a interpello n. 537/2021 e n. 48/2025 dell'Agenzia delle Entrate riprendono il medesimo impianto: la prima richiama, ancora una volta, la Circolare n. 60/2001 e la Risoluzione n. 109/2005, la seconda, nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, riconosce che l'esenzione ex articolo 27-bis non può essere concessa in anticipo rispetto al decorso dell'holding period, ma non introduce condizioni ulteriori. In entrambi i documenti la possibilità di disconoscere il beneficio per mancanza di substance o di beneficiario effettivo non viene neppure ventilata. Circolare n. 1/2018 della Guardia di finanza - Manuale operativo, volume 3, parte 5, capitolo 11 pur finalizzata all'attività ispettiva, individua la padronanza e l'autonomia della holding nella gestione delle partecipazioni e dei dividendi come elementi driver per la qualifica di beneficiario effettivo, enfatizza però, che nella holding statiche la carenza di struttura materiale "non appare di per sé significativa", dovendosi verificare l'esistenza di obblighi (anche di fatto) di retrocessione dei proventi. La stessa circolare richiama Cassazione 25 maggio 2016, n. 10792, a sostegno della tesi che la mera redistribuzione non è sufficiente a negare i benefici convenzionali o unionali. Risoluzione n. 88/2019 dell'Agenzia delle Entrate (concernente l'esenzione ex articolo 26-quater sui interessi) precisa, in sede alla COUE (cause riunite C-115/16 e seguenti), che la valore trasmissione dei flussi costituisce solo un indicatore e necessita di ulteriori riscontri obiettivi e concordanti. L'argomentazione è esemplificata anche nei chiarimenti amministrativi più recenti non vincolanti depositati al ministero. La circolare interna interministeriale non manca di richiamare la Risoluzione n. 117/2023 e n.

Profilo

Nuovo Chat

Archivio pareri

Logout

---

Assistente AI Prompt

Alti. 1.pdf

Estrai le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche della tesi esposta dalla Guardia di finanza

Attiva Assistenza

---

Abbonamento

Premium

999 / 1000

FAQ

Pricing

Termini e Condizioni d'uso

Contattaci

Abbonamenti

2 Legal Tech

Scrivi il tuo quesito...

Aggiungi

Salva e inizia un nuovo parere

Le informazioni generate da Tiresia sono elaborate mediante l'utilizzo di AI e sono intese a supportare l'elaborazione di pareri o la soluzione di problemi in materia legale tributaria. Maggiore è il livello di dettaglio contenuto nel quesito, più accurata sarà la risposta fornita da Tiresia.



**3. Prassi Amministrativa:** vengono analizzati eventuali chiarimenti o indirizzi forniti dall'Amministrazione finanziaria (Circolari, Risoluzioni, Risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate) inerenti al problema posto. Ciò offre la prospettiva dell'ente impositore e della prassi applicativa.

**Consulta la documentazione rilevante**

superata tale verifica, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'abuso del diritto. Se la controllante spagnola è in grado di esibire uffici, personale, verbali del CdA e libertà decisionale sulla destinazione degli utili, l'orientamento in parola depone per la conservazione del regime di esenzione. A rafforzare l'esigenza di una prova articolata, la Corte lombarda (sent. n. 2457/2024) ricorda la necessità che la periticità sia "beneficiario effettivo", ma richiama - mediante il rinvio alle cause riunite C-116/16 e C-117/16 della Corte di giustizia - il principio secondo cui la sola redistribuzione in un breve lasso di tempo non basta a configurare un abuso, occorrendo un accertamento concreto della strumentalità dell'operazione. Tale passaggio, benché inserito in una decisione che enfatizza la clausola del beneficiario, offre un argomento utile: la Guardia di finanza non può limitarsi a rilevare la successiva rimessa al socio inglese senza dimostrare l'esistenza di un obbligo - giuridico o di fatto - di retrocessione. Il quadro probatorio richiesto all'Ufficio risulta ulteriormente aggravato alla luce delle statuizioni della Corte veneta (sent. n. 288/2024), la quale, in tema di coordinamento fra esenzione e credito d'imposta convenzionale, esige la verifica in concreto dell'eliminazione effettiva del rischio di doppia imposizione. Se l'impostazione evasiva non considera l'irraggiungibilità dell'imposta spagnola sugli utili redistribuiti, essa omette un tassello rilevante ai fini del test di proporzionalità richiesto dal diritto unionale. Sul versante della disparità di trattamento, le decisioni nn. 635/2023 e 633/2023 (C.G.T. Abruzzo) richiamano la giurisprudenza di legittimità per cui l'eliminazione della differenza tra percipienti italiani e percipienti UE ha valenza di "fonte normativa di origine comunitaria" applicabile anche retroattivamente. L'applicazione della ritenuta ordinaria del 26 % ai dividendi verso la Spagna, a fronte dell'aliquota effettiva dell'11,375 % riservata agli utili inermi, si poneva quindi in contrasto con il principio di neutralità fiscale ribadito da tali pronunce. Infine, la sentenza n. 2384/2024 (C.G.T. Lombardia) ricorda che l'ordinamento italiano ha scelto il modello dell'esenzione al 95 % sugli utili esteri, recependo integralmente la direttiva 2011/96/UE: scelta che conferma l'intenzione del legislatore di neutralizzare la doppia imposizione e ridimensionare, di conseguenza, la rilevanza di un prelievo alla fonte nazionale. In sintesi, l'orientamento giurisprudenziale di merito - «regia la possibilità di automatismi fondati sul controllo extra-UE (n. 853/2023)» - ammette che una holding «negozia» possa essere beneficiario effettivo in presenza di funzioni reali (n. 639/2023), «esige una prova puntuale della costruzione artificiosa e dell'obbligo di retrocessione (n. 2457/2024 in combinato con C-116/16 e C-117/16)», richiama il principio di neutralità e il divieto di discriminazione nella fissazione delle ritenute (nn. 635/2023 e 633/2023), «valorizza l'opzione legislativa interna per l'esenzione pressoché totale degli utili di fonte estera (n. 2384/2024). Alla luce di tali precedenti, la posizione della Guardia di finanza risulta priva del necessario supporto probatorio e potenzialmente lesiva del principio unionale di proporzionalità.

**Prassi Amministrativa:**

La prassi amministrativa dedica ampio spazio al regime di esenzione di cui all'articolo 27-bis del DPR n. 600/1973, ma non vi introduce alcun riferimento al "beneficiario effettivo". Risoluzione n. 109/2005 dell'Agenzia delle Entrate richiama la precedente Circolare n. 60/2001 dell'Agenzia delle Entrate e ribadisce che l'esenzione è subordinata unicamente alle quattro condizioni elencate dal comma 1, forma giuridica, residenza, assoggettamento a IRPEF estera, holding period, precisando che il sostituto d'imposta può disapplicare la ritenuta solo dopo il decorso dell'anno di possesso. L'assenza di ulteriori requisiti - «ivi compreso quello del beneficiario effettivo» - emerge in modo esplicito dal testo della risoluzione, che circoscrive la verifica del sostituto alla sola durata del possesso. Risoluzione n. 37/2006 dell'Agenzia delle Entrate affronta il caso di partecipazioni incrociate fiduciarie e conferma che l'esenzione spetta anche quando le azioni sono schierate da un fiduciario, purché la società madre effettiva (titolare giuridico) possieda i requisiti di cui all'articolo 27-bis. Ne deriva che l'Amministrazione non ritiene necessario accertare chi fruisce economicamente del dividendo a valle: la prova richiesta riguarda esclusivamente i requisiti formali dettati dal legislatore. Risposte a interpello n. 537/2021 e n. 48/2025 dell'Agenzia delle Entrate riprendono il medesimo impianto: la prima richiama, ancora una volta, la Circolare n. 60/2001 e la Risoluzione n. 109/2005; la seconda, nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, riconosce che l'esenzione ex articolo 27-bis non può essere concessa in anticipo rispetto al decorso dell'holding period, ma non introduce condizioni ulteriori. In entrambi i documenti la possibilità di disapplicare il beneficio per mancanza di substance o di beneficiario effettivo non viene neppure ventilata. Circolare n. 1/2018 della Guardia di finanza - Manuale operativo, volume 3, parte 5, capitolo 11 pur finalizzata all'attività ispettiva, individua la padronanza e l'autonomia della holding nella gestione delle partecipazioni e dei dividendi come elementi rilevanti per la qualifica di beneficiario effettivo, enfatizza, però, che nella holding manca la carenza di struttura materiale non appare di per sé significativa, dovendosi verificare l'esistenza di obblighi (anche di fatto) di trasferimento dei proventi. La stessa circolare richiama Cassazione 25 maggio 2016, n. 10792, a sostegno della tesi che la mera redistribuzione non è sufficiente a negare i benefici convenzionali o unionali. Risoluzione n. 98/2019 dell'Agenzia delle Entrate (concernente l'esenzione ex articolo 26-quater sul interessi) precisa, in sede alla CGUE Cause riunite C-115/16 e seguenti, che la veloce ritrasmissione dei flussi costituisce solo un indicio a necessità di ulteriori riscontri obiettivi e concordanti. L'argomentazione è spendibile anche per i dividendi: dimostra che la prassi non reputa decisiva, di per sé, la redistribuzione immediata per negare un'esenzione prevista da direttiva. Risposte a interpello n. 117/2023 e n. 128/2023 dell'Agenzia delle Entrate trattano del venir meno dei regimi unionali nei rapporti con il Regno Unito. Entrambe sottolineano che l'uscita di un Paese dalla UE non retroagisce sui rapporti Italia-UE con società residenti in Stati membri: il controllo finale britannico non incide, quindi, sull'applicazione delle direttive a livello intermedio. L'orientamento è coerente con la sentenza CGUE C-4/14 (Ecton) richiamata nel quadro normativo. Dall'esame congiunto dei documenti emerge un indirizzo amministrativo stabile: l'esenzione dell'articolo 27-bis è applicabile se ricorrono i requisiti tassativi fissati dalla norma; «il requisito del beneficiario effettivo non rientra tra tali condizioni e non può essere introdotto in via interpretativa»; la redistribuzione dei dividendi è considerata solo un indicio che, privo di ulteriori elementi concreti (obbligo di trasferimento, assenza di autonomia decisionale, mancanza totale di funzioni), non giustifica il disconoscimento del beneficio; «il controllo esterno extra-UE del gruppo non è, di per sé, rilevante ai fini dell'esenzione UE-UE. La posizione prevalente della prassi, quindi, circoscrive la verifica anti-abuso all'esistenza di obblighi di retrocessione e alla prova di operazioni prive di sostanza economica, onere che grava sull'Amministrazione; in mancanza di tali evidenze, l'aliquota ordinaria del 26 per cento non trova fondamento, mentre resta applicabile l'esenzione madre-figlia, ovvero - in subordine - l'aliquota convenzionale del 5 per cento prevista dall'articolo 30 della Convenzione Italia-Spagna.

Scrivi il tuo quesito...

**Salva e inizia un nuovo parere**

Le informazioni generate da Tiresia sono elaborate mediante l'utilizzo di AI e sono intese a supportare l'elaborazione di pareri o la soluzione di problemi in materia legale tributaria. Maggiore è il livello di dettaglio contenuto nel quesito, più accurata sarà la risposta fornita da Tiresia.

**Profilo**  
Nuova Chat  
Archivio pareri  
Logout

**Assistente al Prompt**  
A11-3.pdf  
Estrai le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche della tesi esposta dalla Guardia di finanza

**Attiva Assistente**

**Abbonamento**  
**Premium**  
980 / 1000

FAQ  
Pricing  
Termini e Condizioni d'uso  
Contattaci  
Abbonamenti

21  
04  
16  
17

Questa struttura tripartita assicura che il parere sia **completo**, coprendo sia la dimensione normativa che le interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.


Da notare che il linguaggio della risposta è volutamente chiaro e schematico, quasi fosse un memorandum interno: l'obiettivo è fornire un documento già pronto per essere rielaborato o integrato nel lavoro del professionista. In effetti, molti utenti utilizzano il testo generato come base per redigere pareri da inviare ai clienti, relazioni o articoli, effettuando poi le necessarie personalizzazioni. A conferma dell'utilità pratica, un recente sondaggio negli Stati Uniti ha rilevato che il 74% degli avvocati utilizza strumenti di AI generativa proprio per la **ricerca legale e la sintesi di documenti**, e il 59% per la **redazione di memo o testi giuridici complessi**. Tiresia rende queste attività più semplici anche nel contesto italiano, integrando le fonti nazionali ed europee più rilevanti.

## Assistente al Prompt: formulare meglio le domande e analizzare i documenti


Per ottenere risposte di qualità da un'AI, la formulazione corretta del quesito (il prompt) è fondamentale. Consapevoli che non tutti hanno familiarità con le tecniche di prompting, abbiamo integrato in Tiresia anche un Assistente al Prompt dedicato. Si tratta di uno strumento avanzato che aiuta l'utente a impostare al meglio le domande e a contestualizzare i casi da sottoporre a Tiresia.

L'Assistente al Prompt offre due funzioni principali:

1. **Miglioramento del quesito scritto:** l'utente può descrivere brevemente la propria domanda o il caso nell'apposita chat dell'Assistente e chiedergli di riformulare il quesito in modo ottimizzato. Ad esempio, si potrebbe scrivere: "Devo chiedere a Tiresia se l'agevolazione fiscale X spetta anche a una società neo-costituita; come posso impostare bene la domanda?". L'Assistente analizzerà le informazioni fornite e restituirà una versione migliorata e più dettagliata del prompt, che l'utente potrà semplicemente copiare e incollare nella chat principale di Tiresia. Questo aiuto è prezioso per affinare la richiesta, aggiungendo magari dettagli contestuali o chiarendo termini, così da mettere l'AI nelle condizioni ideali per dare una risposta accurata.
2. **Analisi di documenti PDF caricati:** spesso, per inquadrare un caso pratico, il professionista dispone di documenti come contratti, atti tributari (es. un avviso di accertamento), sentenze da impugnare o statuti societari. L'Assistente al Prompt consente di **caricare un PDF** (ad esempio una sentenza o un contratto) e di porre domande mirate sul suo contenuto.



Seleziona il PDF cliccando su "Selezione PDF"



Formula la tua richiesta nella chat dell'Assistente, poi clicca su “Attiva Assistente” e attendi il caricamento

Si può chiedere all'Assistente di **estrarre** determinati punti chiave, di **riassumere** le parti salienti o di **individuare** riferimenti normativi presenti nel testo. Il sistema elaborerà il documento e fornirà le informazioni richieste. Ad esempio, caricando un avviso di accertamento fiscale, si potrebbe chiedere: “Riassumi le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche del rilievo XY del documento”. In pochi secondi, l'Assistente al Prompt restituirà un riassunto strutturato della motivazione del rilievo contenuto nell'atto, utile per poi formulare a Tiresia la domanda principale (ad esempio: “tenuto conto del contenuto estratto, trova argomenti per controbattere la tesi dell'Ufficio”).


**Contenuto Estratto:**

Ragioni di fatto: 1. La società XXXXXXXXX S.p.A., principale distributore in Italia di prodotti da fumo, ha corrisposto nel triennio 2021-2023 dividendi in esenzione da ritenuta alla fonte per un totale di 263.436.590 euro al socio unico pro-tempore di diritto iberico XXXXXXXXX S.A., presumibilmente in applicazione della Direttiva europea "madre-figlia". 2. La catena partecipativa di XXXXXXXXX S.p.A. è indirettamente controllata da una top holding britannica XXXXXXXXX PLC, tramite altre entità anglosassoni e la società spagnola XXXXXXXXX S.A. Dal 16 dicembre 2021, XXXXXXXXX S.p.A. è direttamente controllata da XXXXXXXXX S.A., mentre in precedenza era controllata da XXXXXXXXX S.A., anch'essa controllata da XXXXXXXXX S.A. 3. I dividendi corrisposti da XXXXXXXXX S.p.A. a XXXXXXXXX S.A. sono stati integralmente ridistribuiti da quest'ultima alla propria controllante diretta britannica XXXXXXXXX, in un arco temporale ristretto, evidenziando un flusso speculare e continuo di passive income che, partendo dall'Italia, transita attraverso la Spagna per giungere al Regno Unito. 4. Nel quadriennio 2021-2024, i dividendi ricevuti da XXXXXXXXX S.A. dalla controllata italiana sono stati ridistribuiti alla controllante britannica in importi superiori rispetto a quelli ricevuti, confermando la funzione di "conduit" della società spagnola. 5. Situazioni analoghe si riscontrano anche per un'altra società domestica, XXXXXXXXX S.r.l., che distribuisce dividendi alla controllante iberica XXXXXXXXX S.A. (ora XXXXXXXXX S.A.), anch'essa parte della medesima catena partecipativa controllata dalla holding britannica. 6. Nel biennio ante-Brexit 2019-2020, XXXXXXXXX S.p.A. ha corrisposto dividendi a XXXXXXXXX S.A., che a sua volta li ha ridistribuiti a XXXXXXXXX S.A., ma non è stato possibile verificare se questi dividendi siano poi confluiti nel Regno Unito, sebbene si ipotizzi un'operazione simile di directive shopping. Ragioni giuridiche: 1. A partire dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito è considerato un Paese terzo (extra UE) e pertanto le società britanniche non possono più beneficiare delle condizioni di favore previste dalle Direttive europee "madre-figlia" e "interessi e canoni". 2. L'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 prevede il disconoscimento dei benefici fiscali (esenzione da ritenuta) in presenza di operazioni abusive o prive di sostanza economica, come nel caso di treaty shopping o directive shopping. 3. L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. XXXXXXXXX, ha chiarito che l'Accordo UE-UK non può derogare alle disposizioni nazionali che impongono l'applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a beneficiari britannici. 4. Pertanto, per i dividendi corrisposti da XXXXXXXXX S.p.A. a XXXXXXXXX S.A., che sono poi veicolati a beneficiari finali britannici, non si applica l'esenzione da ritenuta prevista dall'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, ma si deve applicare la ritenuta alla fonte nella misura ordinaria del 26% (art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/1973). 5. La clausola di beneficial ownership, di derivazione OCSE, mira a contrastare le strutture abusive che mascherano la reale titolarità dei redditi, rendendo fiscalmente inopponibili tali costruzioni all'Amministrazione finanziaria. 6. La società XXXXXXXXX S.A. non è la beneficiaria effettiva dei dividendi, in quanto li trasferisce integralmente alla controllante britannica, configurando un'operazione di conduit che integra i presupposti per il disconoscimento dei benefici fiscali. 7. Non è possibile applicare neppure le disposizioni convenzionali tra Italia e Spagna (art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni) che prevedono aliquote ridotte, in quanto anche tali disposizioni richiedono il requisito del beneficiario effettivo. 8. L'eventuale applicazione di aliquote ridotte previste dalla Convenzione tra Italia e Regno Unito è subordinata al rispetto dei requisiti di beneficiario effettivo, che nel caso di specie non risultano soddisfatti. 9. In conclusione, per il periodo 2021-2023, si ritiene sindacabile l'omessa applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da XXXXXXXXX S.p.A. per un importo complessivo di 263.436.590 euro, in quanto le operazioni configurano un abuso del diritto e un'operazione di directive shopping, con conseguente applicazione della ritenuta del 26%. 10. Analoghe considerazioni si applicano ai dividendi corrisposti da XXXXXXXXX S.r.l. alla controllante iberica XXXXXXXXX S.A., per la parte di passive income che è stata veicolata a sua volta alla controllante britannica. 11. Per il biennio 2019-2020, si ipotizza la possibile configurazione di directive shopping anche se in presenza delle condizioni di applicabilità della Direttiva madre-figlia, da valutare ulteriormente con richiesta di mutua assistenza amministrativa per acquisire dati di bilancio mancanti. In sintesi, le tesi della Guardia di Finanza si fonda sull'analisi della sostanza economica delle operazioni, sulla qualificazione del Regno Unito come Paese terzo post-Brexit, sull'applicazione della normativa nazionale e comunitaria anti-abuso, e sulla mancata sussistenza del requisito di beneficiario effettivo, che giustificano il disconoscimento dell'esenzione da ritenuta e l'applicazione della ritenuta ordinaria sui dividendi corrisposti.

Tenuto conto del contenuto estratto, trova argomenti per controbattere la tesi della Guardia di Finanza.

Invia

**Importante:** ogni dato sensibile eventualmente presente nei PDF viene **anonimizzato automaticamente** dal sistema, a tutela della privacy, e il file caricato viene **eliminato immediatamente** al termine del processo di analisi. Questo garantisce che informazioni riservate (come nomi di clienti, codici fiscali, importi...) non rimangano nei sistemi oltre il tempo strettamente necessario all'elaborazione del parere.

Grazie all'Assistente al Prompt, l'interazione con l'AI diventa ancora più semplice e mirata. Il professionista non deve preoccuparsi se la prima formulazione del quesito non è perfetta: può contare su un "allenatore" che lo aiuti a porre la domanda giusta. Inoltre, la possibilità di inglobare nel dialogo informazioni estratte da documenti specifici amplia enormemente le potenzialità di Tiresia, perché consente di contestualizzare le richieste con dettagli del caso concreto (contratti, atti, sentenze di riferimento...) senza doverli riassumere manualmente.



## Domande di approfondimento iterative

Uno scenario tipico nella consulenza è che, ottenuta una prima risposta, emergano ulteriori dubbi o la necessità di chiarimenti aggiuntivi. Per questo, Tiresia consente di **dialogare in modo iterativo** sullo stesso caso. Dopo aver ricevuto il **parere principale**, l'utente ha la possibilità di porre **fino a 3 domande di approfondimento** collegate a quel quesito iniziale.

Queste domande di follow-up possono servire, ad esempio, a esplorare un aspetto specifico toccato nella risposta principale, a verificare come la soluzione potrebbe cambiare modificando qualche parametro, oppure semplicemente a chiedere ulteriori esempi o riferimenti. Riprendendo l'esempio precedente sull'IVA per un ente non commerciale, dopo la risposta principale l'utente potrebbe chiedere un approfondimento come: "Cosa cambia se l'ente svolge anche attività commerciale secondaria?" oppure "Puoi fornirmi un esempio pratico di come verrebbe determinata l'IVA in questo caso?".

Per fare ciò, basta scrivere il quesito supplementare nell'apposita casella e attivare il pulsante **"Approfondisci"**. Tiresia elaborerà la domanda integrativa tenendo conto del contesto già discusso e fornirà una risposta mirata. Il bello di questo approccio è che l'AI **mantiene memoria** del caso in questione (**entro il limite delle 3 iterazioni**), così da non dover reintrodurre da zero tutte le informazioni. In pratica, il dialogo con Tiresia può avvicinarsi a quello che avverrebbe con un collega esperto: si parte da una questione generale e poi si entra nei dettagli, con la certezza che il Super-collaboratore ricorda quanto già detto e "rimane sul pezzo".

Questa funzione "a cascata" consente di sfruttare al massimo l'AI, chiarendo eventuali zone d'ombra e scavando più in profondità nel tema. L'utente mantiene il controllo del processo e può guidare il Super-collaboratore verso le sfaccettature che reputa più importanti, il tutto nell'ambito di un singolo caso. Dal punto di vista pratico, ciò evita di dover porre un nuovo quesito da zero (magari perdendo il filo logico) e rende l'esperienza d'uso molto **naturale e produttiva**.

## Accesso diretto alle fonti: la banca dati integrata


Uno dei punti di forza di Tiresia è la sua **integrazione con una banca dati giuridica proprietaria**. Ogni volta che il Super-collaboratore fornisce un parere e cita documenti (che siano sentenze, circolari, risposte a interpelli, etc.), l'utente ha la possibilità di **consultare immediatamente i materiali originali** a supporto di quella risposta.




📁 Consulta la documentazione rilevante

superata tale verifica, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'abuso del diritto. Se la controllante spagnola è in grado di esibire uffici, personale, verbali del CdA e libertà decisionale sulla destinazione degli utili, l'orientamento in parola depone per la conservazione del regime di esenzione. A rafforzare l'esigenza di una prova articolata, la Corte lombarda (sent. n. 2657/2024) ricorda sì la necessità che la percettrice sia "beneficiario effettivo", ma richiama - mediante il rinvio alle cause riunite C-116/16 e C-117/16 della Corte di giustizia - il principio secondo cui la sola redistribuzione «in un breve lasso di tempo» non basta a configurare un abuso, occorrendo un accertamento concreto della strumentalità dell'operazione. Tale passaggio, benché inserito in una decisione che enfatizza la clausola del beneficial ownership, offre un argomento utile: la Guardia di finanza non può limitarsi a rilevare la successiva rimessa al socio inglese senza dimostrare l'esistenza di un obbligo - giuridico o di fatto - di retrocessione. Il

Nell'interfaccia, in alto, compare un'opzione del tipo **“Consulta la documentazione rilevante”**. Cliccandola, si apre una vista della **Banca Dati di Tiresia** con l'elenco di tutti i documenti citati nella risposta.



Da qui, con un ulteriore click su ciascun titolo, è possibile aprire e leggere il testo integrale della sentenza, della norma o dell'atto amministrativo menzionato.




Facciamo un esempio concreto: Tiresia, rispondendo a un quesito, cita la sentenza Cass. 11597/2025 e la circolare AE 10/E 2022. Il professionista, per verificare di persona questi riferimenti o per approfondire qualche passaggio, può aprire immediatamente la sentenza 11597/2025 e leggerla in originale, così come visualizzare il PDF della circolare 10/E. Il tutto senza dover uscire dalla piattaforma e cercare quei documenti su altre banche dati esterne. Questo rappresenta un notevole **risparmio di tempo** e un valore aggiunto in termini di **verificabilità**: l'utente può confermare con i propri occhi le fonti delle affermazioni dell'AI, aumentando la fiducia nell'esito proposto. In un certo senso, Tiresia funge non solo da ricercatore e redattore, ma anche da **bibliotecario digitale** che vi porge immediatamente i libri giusti aperti alla pagina giusta.

La banca dati integrata copre l'intero spettro delle materie fiscali e tributaria, con documentazione continuamente aggiornata. Ogni qual volta nuove leggi vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, nuove sentenze rilevanti depositate o nuovi documenti di prassi emanati, essi entrano nel patrimonio informativo di Tiresia (dopo opportuni controlli di qualità). Questo significa che il professionista può confidare di avere a disposizione **informazioni sempre aggiornate**. Ad esempio, se la Cassazione pubblica qualche giorno fa una decisione fondamentale in tema di abuso del diritto fiscale, oggi Tiresia potrebbe già includerla nei suoi pareri, se pertinente, e permettere all'utente di leggerne il testo. In un campo come quello tributario, dove le novità normative e giurisprudenziali si susseguono freneticamente, questo **aggiornamento continuo** è cruciale.

### Salvataggio dei pareri e archivio personale

Nel lavoro quotidiano, il professionista del settore spesso vuole conservare traccia dei pareri ottenuti, sia per poterli rileggere successivamente sia per riutilizzarli in situazioni analoghe. Tiresia facilita questo aspetto grazie alla funzione di **salvataggio e archivio personale**.

Al termine dell'elaborazione di un parere, l'utente ha la possibilità di salvarlo con un semplice click sul pulsante **"Salva e Inizia un nuovo parere"**. Una volta salvato, quel parere viene conservato in un'area **Archivio** privata associata all'account dell'utente, accessibile in qualunque momento cliccando su **"Archivio pareri"** nel menu della piattaforma.



All'interno dell'archivio personale, i pareri sono elencati (tipicamente con il titolo/oggetto del quesito e la data) e possono essere riaperti per consultazione. Un aspetto molto utile è che **insieme al testo del parere vengono archiviati automaticamente anche tutti i documenti integrali citati** in esso. Questo significa che, se riapro un parere salvato di due mesi fa, ritroverò non solo la risposta di Tiresia ma anche le sentenze, le circolari e ogni altra fonte che quell'analisi richiama, pronte per essere consultate nuovamente. In pratica, l'archivio diventa una sorta di **dossier digitale** dei propri casi e delle proprie ricerche, costruito man mano con l'uso della piattaforma.

Questa funzione risolve un problema pratico non indifferente: quante volte capita di dover riprendere in mano un vecchio parere su una questione simile a quella attuale? Con Tiresia, non solo si può rileggere quanto già ottenuto, ma si hanno a portata di mano tutte le **fonti originali** di allora, senza doverle cercare ex novo. Il risparmio di tempo e la comodità sono notevoli, soprattutto pensando a studi professionali dove più persone possono condividere un metodo di archiviazione coerente (ad esempio, ogni avvocato ha i propri pareri salvati, accessibili solo a lui, ma sempre disponibili ovunque si trovi).

Va sottolineato che l'archivio è **personale e privato**: i pareri salvati sono visibili solo all'utente titolare dell'account (e ovviamente alle poche figure tecniche autorizzate dal provider per motivi di assistenza tecnica, secondo rigorose policy di riservatezza di cui diremo oltre). Ciò rassicura sul fatto che il patrimonio di conoscenza accumulato tramite Tiresia rimane sotto il controllo esclusivo del professionista.



## Generazione automatica di documenti PDF

Oltre alla consultazione online, spesso sorge l'esigenza di avere una **copia offline** del parere o di **condividerlo** con colleghi e clienti. Per questo, Tiresia include la comoda funzionalità di **generazione istantanea di PDF**.

Dalla sezione Archivio, una volta selezionato il parere desiderato, è sufficiente cliccare sull'opzione **"PDF"** (in genere visibile in alto a destra nell'interfaccia) per ottenere immediatamente un file PDF contenente l'intero testo del parere. Il PDF generato è formattato in modo ordinato e professionale, pronto per essere stampato, allegato a un'email o inserito in una pratica.

In alternativa, se si preferisce, si può anche copiare e incollare il contenuto del parere direttamente dalla chat di Tiresia all'interno del proprio editor di testo (Word, LibreOffice, ecc.) mentre lo si visualizza, ma la funzione PDF evita passaggi manuali e produce un risultato di qualità con un solo click. Immaginate di aver chiesto a Tiresia un'analisi complessa e di volerla discutere con il cliente: in pochi secondi avete un PDF ben impaginato da inoltrare, magari integrandolo con un vostro commento personalizzato.

Questa caratteristica, unita all'archiviazione, evidenzia come Tiresia sia pensato per integrarsi **concretamente** nel flusso di lavoro del professionista: dall'interrogazione iniziale alla produzione di un documento finale da utilizzare nell'ambito della consulenza o del contenzioso.

### Valore Aggiunto: Accuratezza, Rapidità e Aggiornamento Normativo

Le funzionalità descritte si traducono in benefici tangibili per l'utente. Vale la pena riepilogare i principali valori aggiunti che Tiresia Tax Consulting Copilot offre ai professionisti legali e fiscali, rispondendo alle loro esigenze chiave:

**Accuratezza nelle risposte:** Grazie alla base dati proprietaria e all'addestramento specializzato, Tiresia fornisce pareri di elevata qualità, corredati da **riferimenti puntuali** a norme e decisioni. Ogni risposta cita espressamente le fonti, permettendo al professionista di verificarle immediatamente. Ciò riduce il rischio di basarsi su informazioni errate o non aggiornate. In un campo in cui l'accuratezza non è negoziabile, avere un AI che produce contenuti già verificabili è un enorme vantaggio. Inoltre, la struttura stessa delle risposte (normativa – giurisprudenza – prassi) garantisce che nessun profilo rilevante venga trascurato.

**Rapidità di analisi e risposta:** Un lavoro che potrebbe richiedere **ore** se non **giorni** di ricerca manuale (consultando database legislativi, archivi di giurisprudenza, siti istituzionali per le circolari, ecc.) viene svolto da Tiresia in **pochi secondi**. Questo significa poter offrire al cliente riscontri tempestivi, anche su questioni complesse. La velocità non va a discapito della profondità: la risposta generata in brevissimo tempo include già gli elementi cruciali che si sarebbero trovati solo dopo lunga ricerca. Secondo studi recenti, l'automazione

intelligente può ridurre di un terzo il tempo dedicato alle revisioni documentali e altre attività routinarie del legale – un risparmio che si traduce in costi minori per il cliente e maggiore competitività per il professionista. Tiresia incarna proprio questa promessa di **efficienza**, permettendo allo studio di gestire un volume maggiore di quesiti in meno tempo.

**Aggiornamento costante e affidabilità:** Una delle preoccupazioni principali quando si utilizza un sistema basato su AI è: “**Le informazioni saranno aggiornate?**”. Nel diritto tributario, una risposta corretta ieri potrebbe non esserlo più oggi dopo una modifica normativa o una nuova sentenza di Cassazione a sezioni unite. Tiresia è progettato per essere **costantemente allineato** alle novità. La presenza di un team dedicato e di procedure di update continuo fa sì che la knowledge base del Super-collaboratore venga arricchita e corretta in tempo reale. Per l’utente, questo significa avere sempre un **quadro aggiornato**: se la legge di Bilancio introduce una nuova disposizione fiscale, o se l’Agenzia delle Entrate pubblica una circolare esplicativa questa settimana, le risposte di Tiresia ne terranno conto non appena tali fonti entrano nel sistema. In più, l’affidabilità delle fonti (provenienti da pubblicazioni ufficiali e database controllati) elimina il rischio di incappare in contenuti obsoleti o non verificati. In un recente sondaggio *Wolters Kluwer*, il 68% degli avvocati di studio ha dichiarato di utilizzare regolarmente strumenti di AI generativa, e uno dei motivi è proprio la capacità di tenere il passo con un contesto normativo in rapida evoluzione. Tiresia risponde a questa esigenza di **aggiornamento continuo**, fungendo da sentinella instancabile sui cambiamenti normativi e giurisprudenziali.

**Riduzione del carico e focus sul valore aggiunto:** Delegando a Tiresia le operazioni di ricerca e prima stesura di un parere, il professionista può dedicare più tempo alle attività che richiedono il suo insostituibile **giudizio umano**: elaborare strategie difensive, valutare implicazioni pratiche per il cliente, fornire consulenza personalizzata, o semplicemente coltivare il rapporto col cliente. In altre parole, l’AI libera tempo prezioso, che può essere reinvestito in ciò che solo l’esperienza e l’intuizione umana possono dare. Questo non significa “sostituire” l’avvocato o il commercialista, bensì **potenziarlo** (“copilot” indica appunto un co-pilota, non un pilota automatico). I migliori risultati si ottengono quando l’AI e il professionista lavorano in sinergia: l’una fornisce in modo rapido una base documentata e neutrale, l’altro la interpreta alla luce del caso specifico e vi costruisce attorno la soluzione su misura per il cliente. Numerosi studi confermano che l’AI è ormai vista più come un’opportunità che come una minaccia: può aumentare la produttività, ma richiede al contempo nuove competenze. Tiresia è concepito proprio per essere uno **strumento nelle mani del professionista**, amplificandone le capacità e non rimpiazzandolo.

In sintesi, **accuratezza, rapidità e aggiornamento** sono tre pilastri su cui Tiresia costruisce il suo valore. A questi si aggiunge l’**attenzione maniacale a sicurezza e privacy**, di cui parleremo nella sezione seguente, e il **supporto formativo** per garantire un uso appropriato e proficuo dello strumento.

## Sicurezza, Privacy e Conformità GDPR

Nel maneggiare informazioni legali e fiscali, spesso legate a situazioni aziendali o personali delicate, la tutela dei dati e la conformità normativa in materia di privacy sono fondamentali.

**La tua Privacy è la nostra priorità** – questo non è solo uno slogan, ma un impegno concreto di Tiresia Tax Consulting Copilot e della società sviluppatrice **2 Legal Tech s.r.l.**

Fin dalla progettazione del sistema, sono state implementate rigorose misure di sicurezza informatica e policy organizzative per proteggere i dati degli utenti e garantire il rispetto della normativa (Regolamento UE **GDPR** in primis, oltre alle leggi italiane vigenti). Di seguito evidenziamo i principali aspetti relativi a sicurezza, privacy e compliance:

**Minimizzazione dei dati raccolti:** Viene seguito il principio di **data minimization**: Tiresia richiede e conserva solo i dati strettamente necessari all'erogazione del servizio, come previsto dal GDPR. In fase di registrazione utente, ad esempio, sono raccolti solo pochi dati personali (nome, email, professione) utili a creare l'account e gestire l'abbonamento. Ogni informazione ulteriore eventualmente fornita (es. caricamento di documenti per l'analisi) viene trattata solo per il tempo e lo scopo necessario al servizio richiesto. Questo approccio limita l'esposizione di dati sensibili e riduce al minimo i rischi in caso di eventuali violazioni.

**Trasparenza sull'uso dei dati:** Gli utenti vengono sempre informati in modo chiaro su quali dati vengono raccolti, **perché** e **come** vengono utilizzati. Sono fornite informative privacy dettagliate, consultabili sul sito, che spiegano in linguaggio semplice le finalità dei trattamenti e i diritti degli interessati. **Non ci sono sorprese nascoste:** la filosofia è che l'utente debba avere piena consapevolezza del funzionamento del servizio dal punto di vista della privacy. Ad esempio, se i quesiti posti a Tiresia vengono temporaneamente registrati per migliorare la qualità delle risposte (ad esempio per prevenire abusi o addestrare modelli linguistici interni), ciò è esplicitato nelle condizioni di servizio, nel rispetto delle basi legali previste dal GDPR.

**Accesso riservato e controllato:** Tutte le informazioni relative all'account dell'utente (dati anagrafici, email, dettagli di pagamento) nonché i contenuti inseriti nella piattaforma (quesiti, pareri generati, documenti caricati) sono accessibili solo da personale aziendale **autorizzato**, che ha ricevuto formazione specifica in materia di privacy e sicurezza. L'accesso ai dati degli utenti da parte del team di 2 Legal Tech avviene solo secondo principi di **necessità** e **proporzionalità**: ad esempio, per risolvere un ticket di assistenza tecnica o su esplicita richiesta dell'utente. Ogni accesso amministrativo ai sistemi è tracciato e richiede autenticazione-forse. In pratica, i tuoi dati non saranno visualizzati o manipolati da nessuno che non abbia uno scopo legittimo e autorizzato.

**Sicurezza informatica avanzata:** Dal punto di vista tecnologico, Tiresia poggia su infrastrutture cloud all'avanguardia, con elevati standard di sicurezza fisica e logica. Sono implementate misure di **cifratura** (encryption) per proteggere i dati sia a riposo (sui server) sia in transito (comunicazioni cifrate https). Il sistema è costantemente monitorato e

vengono applicate le **migliori prassi** in materia di cybersecurity: firewall avanzati, sistemi di prevenzione delle intrusioni, autenticazione a più fattori per gli accessi amministrativi, segregazione delle reti e così via. 2 Legal Tech pone grande enfasi sulla sicurezza e allinea le proprie operazioni a standard riconosciuti come le certificazioni **SOC 3** e le linee guida del **NIST**. Inoltre, la conformità alle normative di settore (GDPR, nonché eventuali disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale se il servizio è usato da enti pubblici, etc.) è costantemente verificata. In sintesi, **le misure di sicurezza adottate sono quelle normalmente riservate a servizi destinati alla Pubblica Amministrazione**, ma declinate con la flessibilità di una realtà specializzata privata. L'obiettivo è offrire uno strumento affidabile e **sicuro by design**, dove l'utente possa concentrarsi sul lavoro senza doversi preoccupare di vulnerabilità o accessi non autorizzati.

**No data reuse (protezione dei dati caricati):** 2 Legal Tech ha una politica rigorosa di **Non Riutilizzo dei Dati dei clienti**. In particolare, i dati e documenti che l'utente carica o inserisce (ad esempio il testo di un quesito, o un PDF di un contratto per l'analisi) **non vengono mai utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale**, a meno di **consenso esplicito da parte dell'utente**. Ogni contenuto viene elaborato al solo fine di fornire il servizio richiesto e rimane confinato nello spazio privato dell'utente. Non c'è condivisione con soggetti terzi, né tantomeno cessione a fini di marketing o commerciali. Questo è un punto cruciale: molte AI generiche riutilizzano i prompt degli utenti per migliorare le proprie performance globali, ma ciò può essere problematico in ambito professionale perché implica che dati riservati confluiscono nel modello. Con Tiresia, invece, **i tuoi quesiti rimangono tuoi**, non alimentano alcuna "mente collettiva" dell'AI. La trasparenza su questo aspetto è totale, ed è un elemento che differenzia un prodotto professionale orientato alla privacy da soluzioni consumer.

**Backup e continuità operativa:** Per garantire **l'affidabilità** del servizio e prevenire perdite di dati, vengono effettuati backup regolari di tutte le informazioni critiche. I backup sono eseguiti in forma cifrata e conservati in locazioni sicure, in modo da poter effettuare un rapido ripristino in caso di incidente o malfunzionamento. Inoltre, l'architettura cloud adottata è concepita con principi di **business continuity**: sono previste **ridondanze geografiche** (multi-AZ, ovvero più "zone" indipendenti dove i dati sono replicati), meccanismi automatici di failover e procedure di **disaster recovery** testate periodicamente. In caso di guasto di un data center o di attacco informatico grave, il sistema può spostare l'operatività su infrastrutture secondarie con minimo impatto per l'utente. Questo garantisce che Tiresia sia disponibile quando serve, senza interruzioni prolungate, caratteristica fondamentale per uno strumento che può diventare parte integrante del workflow quotidiano.

**Portabilità e diritto all'oblio:** Coerentemente con il GDPR, l'utente ha pieno controllo sui propri dati. In qualsiasi momento è possibile **esportare** i dati (pareri salvati, documenti associati, ecc.) in un formato interoperabile, ad esempio per conservarne una copia offline o migrarli su un altro servizio. Parimenti, se un cliente decide di cessare l'utilizzo di Tiresia, può richiedere la **cancellazione definitiva** di tutti i propri dati presenti sulla piattaforma –



operazione che verrà effettuata in modo sicuro e certificato. Anche durante la vita del servizio, si rispettano i tempi di **conservazione** strettamente necessari: i dati personali non vengono mantenuti oltre il dovuto e comunque in linea con gli obblighi di legge o il consenso fornito.

**Supporto dedicato e trasparenza:** La sicurezza non è solo una questione tecnica, ma anche di fiducia e supporto. Per questo Tiresia mette a disposizione un **helpdesk dedicato**, con personale pronto a rispondere via email o attraverso il sito a qualsiasi questione o segnalazione, inclusi eventuali problemi di sicurezza. I tempi di risposta per le richieste urgenti sono garantiti, così che l'utente non rimanga mai senza assistenza di fronte a un dubbio. Inoltre, vengono incoraggiate le segnalazioni di possibili vulnerabilità (vulnerability disclosure program) per migliorare continuamente la robustezza della piattaforma. Tutte le politiche di servizio, le condizioni contrattuali e le informative (privacy policy, cookie policy) sono pubblicamente consultabili online e scritte in modo chiaro – un impegno di **trasparenza** che riteniamo parte integrante di una relazione di fiducia con i professionisti.

**Monitoraggio e miglioramento continuo:** La piattaforma viene sottoposta regolarmente a **test di sicurezza** e verifiche da parte di esperti indipendenti. Vengono effettuate scansioni di vulnerabilità e **penetration test** periodici, e i risultati vengono utilizzati per correggere ed elevare costantemente il livello di sicurezza. Il sistema di monitoraggio è attivo **h24**. Parallelamente, il team di sviluppo e operation è in un processo di **formazione continua** sulle novità normative e tecniche in ambito cyber security e data protection. Ci avvaliamo della consulenza di **specialisti privacy e cyber** per audit periodici e per assicurarci che ogni evoluzione della piattaforma mantenga la conformità ai più elevati standard. Non da ultimo, è designato un **Data Protection Officer (DPO)** indipendente, contattabile all'indirizzo email dedicato (privacy@tiresia.ai), a disposizione per qualsiasi richiesta inerente al trattamento dei dati o all'esercizio dei diritti privacy da parte degli utenti.

**Diritti degli utenti garantiti:** Come previsto dal GDPR, ogni utente può esercitare in ogni momento i propri diritti: diritto di accesso (conoscere quali dati abbiamo su di te), rettifica, cancellazione (diritto all'oblio), limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy se ritiene che vi siano state violazioni. 2 Legal Tech è impegnata a facilitare l'esercizio di questi diritti, fornendo risposte tempestive e adeguate. Anche questo fa parte di un approccio etico alla tecnologia: l'AI deve essere **controllabile** e mettersi al servizio dell'utente, mai il contrario.

**Impegni aggiuntivi:** A ulteriore tutela, 2 Legal Tech si impegna contrattualmente a **non comunicare dati personali a terzi** (salvo obblighi di legge o esplicito consenso dell'interessato). I dati dei clienti privati non vengono condivisi con partner commerciali né inseriti in circuiti pubblicitari. Inoltre, i dati e i documenti caricati sono utilizzati **solo** per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio e poi eliminati (come nel caso dei PDF analizzati dall'Assistente al Prompt, che vengono rimossi subito dopo l'estrazione delle informazioni richieste, come già descritto). Tutte queste garanzie sono chiaramente riportate nelle **condizioni di utilizzo** e nell'**informativa privacy**, redatte in modo comprensibile:

crediamo che contratti e policy debbano essere non solo legalmente validi, ma anche **trasparenti e chiari** per l'utente, che così sa esattamente a cosa aderisce.

In sintesi, **sicurezza e privacy by design**: Tiresia è stato costruito fin dal principio attorno ai requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. In un settore come quello legale, questo è imprescindibile. I professionisti possono adottare l'AI con fiducia, sapendo di poter beneficiare della potenza innovativa dello strumento senza sacrificare la riservatezza delle informazioni né esporsi a rischi di compliance. La conformità normativa (GDPR e normative collegate) non è vista come un ostacolo, ma come un elemento chiave di qualità del servizio. Questo è anche un importante differenziatore rispetto a soluzioni di AI generaliste: Tiresia è **tagliato su misura per il mondo legale tributario italiano**, non solo nei contenuti ma anche nelle garanzie di affidabilità e conformità che offre ai suoi utenti.

### **Tiresia Academy: Formazione e Supporto Continuo**

Adottare un collaboratore AI avanzato rappresenta un cambiamento positivo, ma richiede anche un processo di apprendimento. Per sfruttare appieno le potenzialità di Tiresia, i professionisti devono acquisire familiarità con le logiche dell'**AI** e con le migliori tecniche di prompting. Consapevole di ciò, 2 Legal Tech ha sviluppato il programma **Tiresia Academy**, un insieme di risorse formative pensate per accompagnare l'utente nell'utilizzo, assicurando che nessuno venga "abbandonato" di fronte alla novità tecnologica. L'obiettivo è fare in modo che ogni professionista del settore possa **governare al meglio** Tiresia Tax Consulting Copilot, integrandolo con competenza nella propria attività professionale quotidiana.

### **Ecco le principali risorse e iniziative offerte nell'ambito di Tiresia Academy:**

**Guida introduttiva al Prompting:** Sul sito è disponibile per il download una breve **Guida al Prompting** (due pagine dense di consigli pratici) pensata per chi inizia a usare Tiresia. In questa guida vengono illustrati i concetti chiave per interagire efficacemente con l'AI. Ad esempio, si sottolinea l'importanza di **delineare bene il contesto** del quesito (specificando l'ambito tributario e ogni dettaglio utile a inquadrare il caso), di **non tralasciare informazioni rilevanti** (fornire tutti i dettagli di fatto per ridurre interpretazioni errate da parte di Tiresia) e che spesso **"più è meglio di meno"** – ovvero un prompt dettagliato produce risposte migliori di uno scarso. Questi consigli aiutano l'utente a impostare correttamente le domande fin dall'inizio. La guida è un rapido vademecum che consigliamo di leggere subito dopo l'attivazione del servizio: bastano pochi minuti, ma possono fare la differenza nell'esperienza d'uso iniziale.

**Webinar dimostrativi e demo live:** Per i nuovi utenti (e per chi valuta di adottare Tiresia), vengono periodicamente organizzati dei **webinar live** di presentazione. Si tratta di sessioni online, tenute da specialisti in materia tributaria che già utilizzano sistematicamente Tiresia come "Super-collaboratore" nella loro attività. Durante questi webinar viene mostrata **dal vivo** la piattaforma, esplorando **tutte le funzionalità** descritte in questo documento. Vengono simulate domande reali con differenti tecniche di prompting, così da vedere come

cambiano i risultati a seconda di come si imposta il quesito. Inoltre, i partecipanti possono porre domande, chiedere chiarimenti e persino proporre casi da analizzare in diretta. L'obiettivo dei webinar è duplice: da un lato far toccare con mano l'innovazione di Tiresia a chi ancora non lo conosce bene, dall'altro condividere **best practice** d'uso con chi già ha accesso allo strumento, creando una community di utilizzatori avanzati. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, e le sessioni sono pensate per essere interattive e orientate al problem-solving. Molti professionisti trovano questi incontri illuminanti, perché vedono colleghi esperti utilizzare Tiresia "come se fosse un collega di studio", integrandolo nel ragionamento professionale.

**Corsi Tiresia Basic e Advanced:** Incluso nell'abbonamento al servizio, vi è un vero e proprio **percorso formativo** strutturato in più moduli. In particolare, Tiresia Academy offre un ciclo di **quattro incontri da remoto** suddivisi in due livelli: **Tiresia Basic** e **Tiresia Advanced**. I primi due incontri (Basic) sono focalizzati sulle **tecniche di prompting e funzionalità base** – ideali per chi ha appena iniziato ad usare il Super-collaboratore. Si approfondisce come formulare quesiti efficaci, come utilizzare l'Assistente al Prompt, interpretare al meglio le risposte di Tiresia e sfruttare l'accesso alla banca dati integrata. Vengono anche spiegati eventuali "limiti" dell'AI e come evitarli. Gli ultimi due incontri (Advanced) si focalizzano su **casi d'uso specifici** nei diversi **ambiti professionali: consulenza** tributaria pura, attività di **studio e ricerca**, supporto nel **contenzioso** tributario. In queste sessioni avanzate, ad esempio, si mostra come Tiresia possa aiutare nella redazione di ricorsi tributari (fornendo schemi di motivazione basati sulla giurisprudenza), oppure come supporta il commercialista nel rispondere a quesiti quotidiani dei clienti, o ancora come il legale d'impresa può utilizzarlo per verificare rapidamente la conformità fiscale di operazioni straordinarie. I corsi sono tenuti da formatori qualificati, con esperienza sia nell'AI sia nel diritto tributario, e prevedono momenti di esercitazione pratica. Alla fine del percorso, l'utente avrà acquisito piena padronanza dello strumento e delle sue potenzialità avanzate.

L'idea di fondo è che l'introduzione di un AI copilot debba andare di pari passo con un percorso di **aggiornamento professionale**. Del resto, come sottolineato anche dal Consiglio Nazionale Forense, la formazione sulle nuove tecnologie sarà un elemento sempre più centrale nella professione legale. Tiresia Academy risponde proprio a questa esigenza, offrendo un **accompagnamento costante**: l'utente non è mai lasciato solo ad affrontare le sfide del cambiamento, ma cammina fianco a fianco con esperti che lo guidano.

In conclusione, l'investimento in Tiresia non è solo nell'accesso a un software, ma in un intero **ecosistema di supporto** pensato per massimizzare il valore della soluzione nel tempo. L'apprendimento iniziale viene reso rapido, e il miglioramento continuo delle proprie capacità di interazione con l'AI è garantito dalle risorse fornite. Questo approccio olistico (tecnologia + formazione) è ciò che consente ai professionisti di ottenere davvero un cambio di passo nel lavoro quotidiano grazie all'AI.

## I Valori Aggiunti di Tiresia Tax Consulting Copilot in sintesi:

### 1. Risposte Personalizzate e Complete grazie alla Redazione Guidata del Quesito

Tiresia non si limita a rispondere alle domande: guida attivamente l'utente nella raccolta delle informazioni necessarie, grazie alla **Redazione guidata del quesito**. Questo sistema, unico nel settore, aiuta l'utente a fornire tutti i dettagli essenziali prima di generare un parere, assicurando risposte sempre **calibrate sul caso concreto**, precise e senza ambiguità. In pratica, ogni risposta di Tiresia riflette esattamente le specificità della situazione reale del cliente, riducendo il rischio di errori o interpretazioni generiche.

### 2. Struttura delle Risposte: Normativa, Giurisprudenza e Prassi

Ogni parere prodotto da Tiresia è **strutturato in modo sistematico**: parte dall'inquadramento normativo, passa alla giurisprudenza rilevante e conclude con la prassi amministrativa. Questo consente di avere una **visione a 360°** della questione affrontata, con riferimenti immediatamente verificabili e accessibili. Il professionista risparmia tempo nella ricerca e può contare su una base solida per la propria analisi.

### 3. Aggiornamento Continuo

Il sistema si alimenta da una **banca dati proprietaria** costantemente aggiornata, con oltre un milione di documenti (leggi, sentenze, circolari, interpelli). Questo garantisce che ogni risposta tenga conto delle **ultimissime novità legislative, giurisprudenziali e di prassi**, riducendo al minimo il rischio di basarsi su informazioni obsolete. In ambito fiscale e legale, dove il cambiamento normativo è costante, questo è un vantaggio cruciale.

### 4. Efficienza e Rapidità

Tiresia consente di ottenere, in pochi secondi, pareri e analisi che normalmente richiederebbero ore di lavoro manuale tra ricerca documentale e redazione. Questo si traduce in **maggiore produttività**, possibilità di gestire un maggior numero di casi e un servizio più rapido per il cliente. I professionisti possono così concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto, demandando all'AI la parte ripetitiva e laboriosa.

### 5. Strumenti di Supporto Avanzati (Assistente al Prompt e Analisi Documentale)

Per chi desidera perfezionare ulteriormente le proprie richieste, Tiresia offre un **Assistente al Prompt** dedicato: permette di migliorare la formulazione dei quesiti o di estrarre informazioni da documenti complessi (atti, sentenze, ecc. in PDF), sempre nel rispetto della privacy e con anonimizzazione automatica dei dati sensibili.

### 6. Sicurezza e Privacy di Livello Enterprise



Tiresia è progettato secondo i principi di **privacy by design** e **security by default**: minimizzazione dei dati, cifratura, policy rigorose di non riutilizzo, backup e continuità operativa, conformità GDPR e supporto dedicato per qualsiasi esigenza privacy. Le informazioni restano riservate e sono gestite secondo gli standard più elevati, normalmente riservati ai servizi per la Pubblica Amministrazione.

## 7. Formazione e Supporto Continuo (Tiresia Academy)

Non solo tecnologia, ma anche **formazione continua**: Tiresia accompagna l'utente con guide, webinar, corsi basic e advanced e una community sempre aggiornata. Questo approccio consente anche a chi non è esperto di AI di imparare rapidamente a sfruttarne il potenziale, con la certezza di non essere mai lasciato solo davanti all'innovazione.

## 8. Facilità d'Uso e Integrazione nel Flusso di Lavoro

La piattaforma è accessibile da qualunque dispositivo, consente l'archiviazione dei pareri e relativi documenti rilevanti, oltre alla generazione istantanea di PDF, integrandosi naturalmente nei flussi di lavoro di studi legali e fiscali. Tutto questo senza bisogno di lunghe installazioni o procedure complesse.

### In estrema sintesi:

Tiresia rappresenta un vero salto di qualità per la consulenza fiscale e legale, unendo l'affidabilità dell'aggiornamento e la precisione della Redazione guidata con la flessibilità dell'AI, la sicurezza dei dati e un ecosistema di supporto umano e tecnologico. Un alleato per chi vuole distinguersi in un mercato sempre più competitivo e complesso.

## Conclusioni: Verso un Nuovo Paradigma della Consulenza Legale Tributaria

L'Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo di lavorare dei professionisti del diritto e della fiscalità, offrendo opportunità senza precedenti in termini di efficienza, profondità dell'analisi e capacità di risposta. **Tiresia Tax Consulting Copilot** incarna questa evoluzione, portando nel presente quella che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza: un copilota intelligente in grado di affiancare l'avvocato o il commercialista nelle ricerche normative e nella redazione di pareri complessi. Come abbiamo visto, Tiresia unisce la **potenza di calcolo** e la vastità informativa di un AI avanzato alla **precisione** e **affidabilità** richieste dal mondo legale, il tutto incapsulato in un'esperienza d'uso pensata su misura per i professionisti.

Adottare Tiresia significa non solo **sfruttare la tecnologia** per lavorare meglio e più velocemente, ma anche intraprendere un percorso di innovazione all'interno del proprio studio. Significa posizionarsi all'avanguardia, mostrando ai clienti e al mercato la volontà di abbracciare strumenti moderni per offrire un servizio migliore. I dati di settore confermano che gli studi che investono in tecnologie digitali, e in particolare in AI, vedono crescere la propria competitività e capacità di adattarsi ai cambiamenti. In un mondo dove le

aspettative dei clienti aumentano e la pressione sui costi si fa sentire, avere un **copilota intelligente** può fare la differenza tra subire il **cambiamento** o **governarlo a proprio vantaggio**.

Va sottolineato che Tiresia non sostituisce il professionista, ma lo **potenzia**. L'ultima parola sull'interpretazione di una norma o sulla strategia difensiva spetta sempre all'esperto umano, con la sua esperienza e sensibilità. Ma poter contare su un sistema che setaccia per lui milioni di informazioni e propone una bozza di ragionamento strutturato consente di risparmiare energie cognitive e focalizzarle dove servono davvero: sul **giudizio critico** e sulla **creatività giuridica**. In un certo senso, l'AI libera il professionista da parte dell'onere "meccanico" del lavoro, lasciandogli più spazio per quella parte intellettuale che dà valore alla professione. I benefici si riflettono anche sul piano personale: meno notti insonni sui manuali o sulle banche dati, più tempo da dedicare all'analisi strategica e, perché no, a bilanciare vita professionale e privata.

Tiresia Tax Consulting Copilot è stato sviluppato in Italia, pensando alle peculiarità del **contesto normativo italiano** e alle esigenze specifiche di chi opera nel diritto tributario nazionale ed europeo. Questo lo rende un alleato particolarmente efficace per i professionisti italiani, integrandosi con la loro cultura giuridica e le fonti che usano quotidianamente. L'interesse suscitato anche presso importanti istituzioni (come la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, che hanno seguito con attenzione il debutto della piattaforma) dimostra la rilevanza di questa innovazione nel panorama odierno. Siamo di fronte a un cambio di paradigma: ciò che prima richiedeva lunghe ricerche, ora può essere ottenuto in pochi istanti con l'AI, e il ruolo del professionista evolve di conseguenza.

### **Prova ora Tiresia nella tua attività!**

Se quanto hai letto in questo white paper ti ha incuriosito o ti risuona rispetto alle sfide che affronti ogni giorno nel tuo lavoro, il passo successivo è **sperimentare direttamente Tiresia Tax Consulting Copilot**. Solo provandolo potrai capire appieno come un Super-collaboratore AI può cambiare (in meglio) la gestione dei tuoi casi e dei tuoi clienti. Ti invitiamo a **richiedere una demo personalizzata**: un nostro esperto ti guiderà attraverso le funzionalità di Tiresia applicate ai tuoi casi d'uso specifici, rispondendo a tutte le tue domande.

Entra anche tu nel futuro della professione legale tributaria: **non lasciarti sfuggire l'opportunità** di avere un "Super-collaboratore" al tuo fianco. Visita il nostro sito ufficiale o contattaci oggi stesso per scoprire come Tiresia può essere integrato nel tuo studio professionale. Il mondo legale sta cambiando rapidamente e con Tiresia potrai vivere da protagonista questo cambiamento, offrendo ai tuoi clienti un servizio più **rapido, accurato e innovativo**. Provalo ora e unisciti alla community di Tiresia e alla nuova era del Legal Tech!